

All' On.le Assessore Regionale alle Autonomie Locali
e della Pubblica Funzione della Regione siciliana

Al Dirigente Generale dell'Assessorato delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana

Al Dirigente del Servizio 1 dell'Assessorato delle Autonomie Locali
“Assetto Istituzionale e Territorio degli Enti Locali”

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

e, per conoscenza: - a S.E. Prefetto di Messina
- al Procuratore della Repubblica di Palermo

Oggetto: Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco di Militello Rosmarino - riscontro nota 9
marzo 2022, prot. n. 5440

Istanza di riesame

I sottoscritti Benedetto Artino Innaria, Davide Blogna, Donatella Cangemi, Sandra Lo Paro, Antonino Mileti e Teresa Travaglia Cicirello, Consiglieri comunali del Comune di Militello Rosmarino (ME), con riferimento alla nota in oggetto, espongono e chiedono quanto segue.

Con nota prot. n. 1371 del 5 marzo 2022, acquisita al protocollo generale con n. 5270 del 7 marzo 2022, il Segretario Comunale di Militello Rosmarino ha trasmesso alle SS.LL. la deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 01/03/2022, con la quale il civico consesso di Militello Rosmarino ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco.

La menzionata deliberazione di Consiglio comunale era corredata da esaustiva relazione sia in ordine alle motivazioni sia con riferimento specifico al calcolo del *quorum* necessario per la legittimità e la validità della stessa.

In data 9 marzo 2022, con comunicazione prot. 1458, il Segretario comunale di Militello Rosmarino rendeva noto ai Consiglieri comunali che era pervenuta al protocollo del Comune la nota prot. n. 5440 del 09/03/2022 (allegandola in copia), con la quale le SS.LL., “*a seguito di esame della delibera del Consiglio Comunale*” disponevano che non potesse “*procedersi alla definizione della procedura di cui all’art. 11, comma 4, della L.R. 35/97 e s.m.i. [...]*”.

Nella suddetta nota, infatti, era affermato dalle SS.LL. che, dalla deliberazione n. 1 del 01/03/2022, approvata dal Consiglio comunale di Militello Rosmarino, risultava che l’approvazione era avvenuta “*con n. 6 (sei) voti favorevoli, facendo riferimento al numero dei consiglieri in carica – 8 (otto) –, e non a quelli assegnati nell’ultima tornata elettorale, secondo la fascia demografica – 10 (dieci) [...] Pertanto, non può procedersi alla definizione della procedura di cui all’art. 11, comma 4, della L.R. 35/97 e s.m.i. ed all’art. 55 dell’O.R.EE.LL. e s.m.i.*”.

Le SS.LL. ulteriormente proseguivano affermando che *“Al riguardo si precisa che, le procedure ed i quorum previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 10 della l.r. n. 35/1997, nel testo in ultimo modificato dall’art. 7, comma 1, lettera a), della l.r. 5 aprile 2011, n. 6, prevedono l’approvazione della mozione di sfiducia da parte dei 2/3 dei consiglieri assegnati in base alla popolazione, che, nel caso di codesto comune è pari a 7 (sette) consiglieri sui 10 (dieci) assegnati”*.

Con ciò, le SS. LL. hanno evidentemente affermato che la delibera non era stata votata secondo le previsioni della legge e di conseguenza risultava illegittima, ritenendo così di giustificare la mancata attivazione della procedura di cessazione del Sindaco prevista all’art. 11 della L.R. 35/97 e s.m.i.

Orbene, appare evidente la carenza di potere, stante l’evidente incompetenza delle SS.LL., a tutti i livelli, e la totale mancanza di legittimazione ad effettuare valutazioni di qualsiasi genere in ordine a deliberazioni emanate da un Consiglio comunale regolarmente in carica, nonché l’eccesso/abuso di potere, in relazione all’arbitraria attività ermeneutica di norme; in questo contesto, la nota di codesto On.le Assessorato è palesemente illegittima, nonché foriera di incalcolabili danni patrimoniali e non per la cosa pubblica.

In virtù dell’immanente principio della *“ripartizione dei poteri dello Stato”*, non è ammissibile che venga effettuato un “controllo di legittimità” su una deliberazione di Consiglio comunale al di fuori delle procedure espressamente e specificamente previste dalle leggi statali e regionali e ad opera di organi a ciò non espressamente deputati.

Conseguentemente, non si ritiene possibile che sia vanificata, con una semplice “nota dirigenziale”, la volontà espressa dall’organo deliberativo comunale.

Invero, l’unica interpretazione della norma regionale in questione che possa ritenersi non solo logica e condivisibile ma anche e, soprattutto, di giuridica valenza e fondamento e, come tale, di opportuno e vincolante riferimento, è quella data dalla unanime, uniforme e univoca giurisprudenza amministrativa sia di primo che di secondo grado.

La citata giurisprudenza amministrativa (che si allega in calce: T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. I, 19 gennaio 2006, n. 59; T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 20 agosto 2007, n. 1955; C.G.A., ord.za 28 luglio 2005 n. 726), **ben nota a codesto On.le Assessorato**, nel silenzio della norma in ordine al calcolo del *quorum* nell’ipotesi in cui il Consiglio comunale, per impossibilità di effettuare ulteriori surroghe, non possa più essere e non risulti più composto da tanti consiglieri comunali quanti ne assegna la legge in base alla popolazione, ha sancito il seguente incontrovertibile principio: *“per consiglieri assegnati debbano intendersi quelli che effettivamente sono in carica, non quelli che in origine componevano il consiglio comunale, successivamente venuti meno, e ciò anche per le intuitive ragioni volte a favorire la funzionalità dell’organo consiliare, che diversamente non potrebbe adottare alcuni atti, tra i quali quello fondamentale relativo alla mozione di sfiducia, attività di notevole rilevanza allorquando il sindaco possa non essere più sorretto dalla maggioranza”*.

Alla luce della predetta giurisprudenza, ormai consolidata, appare confermata in tutta la sua evidenza la legittimità della deliberazione del Consiglio comunale di Militello Rosmarino n. 1/2022, votata da **6** degli **8** consiglieri comunali rimasti in carica, che rappresentano, appunto, i **consiglieri assegnati**.

Il comportamento di codesto On.le Assessorato che ha rifiutato di dare seguito alla mozione di sfiducia - addirittura in assenza di impugnazione della citata deliberazione di Consiglio comunale n. 1/2022 innanzi agli organi preposti al controllo di legittimità secondo le leggi dello Stato e della

Regione, quindi in costanza di una decisione consiliare pienamente valida, regolarmente trasmessa alle SS.VV., non dichiarata illegittima e la cui efficacia non è stata sospesa da nessun organo di giustizia amministrativa - ostacola, pertanto, il regolare corso delle obbligatorie procedure previste e prescritte dalla normativa vigente in materia di mozione di sfiducia al sindaco e conseguente rimozione dello stesso, determinando gravissimi e irreparabili danni, di natura patrimoniale e non, al Comune di Militello Rosmarino ed alla collettività tutta.


Senza contare l'ulteriore e inevitabile danno erariale che, certamente, deriverà, ove codesto On.le Assessorato dovesse perseverare in tale comportamento contrario ai perentori obblighi di legge, rendendo necessario per gli scriventi ricorrere non solo alla Magistratura amministrativa e contabile ma anche intraprendere ogni opportuna azione legale in ogni altra sede giudiziarie a tutela del preminente interesse pubblico.

Per quanto sinora affermato, gli scriventi invitano le SS.LL., ognuno per le rispettive competenze, a provvedere immediatamente al ritiro, in autotutela, della nota prot. 5440 del 09/03/2022, dando corso agli adempimenti di legge derivanti dalla legittima e valida deliberazione del Consiglio comunale di Militello Rosmarino con la quale è stata approvata la mozione di sfiducia del Sindaco *pro tempore*.

Si resta in attesa di riscontro urgente alla presente entro quindici giorni da oggi, essendo imminente l'approssimarsi del termine di scadenza per proporre ricorso innanzi al G.A. avverso la citata nota di codesto Assessorato regionale.

Militello Rosmarino, 30/03/2022

I Consiglieri Comunali

Mil: 

Arturo Inorà Blasco

Paolo Lopez

Carlo Bonetelle

Beppe Vincenzo Savide

Carlo Strangola

L.R. Sicilia 35/1997, art. 10

Ai sensi dell'art. 10, della L.R. n. 35/1997, la votazione relativa alla mozione di sfiducia votata nei confronti del sindaco o del presidente della provincia va relazionata ai consiglieri assegnati, cioè a coloro che sono effettivamente in carica e non a coloro che in origine componevano l'organo consiliare e sono successivamente venuti meno.

T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 19 gennaio 2006 , n. 59

DIRITTO: I. Ritiene il Collegio di dovere preliminarmente disporre la riunione dei ricorsi per la evidente connessione oggettiva. II. Il Collegio ritiene opportuno muovere dall'esame del ricorso n. 767/05.

In particolare, per ragioni di ordine logico va previamente esaminato il ricorso per motivi aggiunti, con il quale viene impugnato il D.P. n. 215/Serv.1/2005, trasmesso al Comune di Antillo in data 22.8.2005, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha dichiarato la cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio del comune di Antillo, nominando il commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica.

L'adozione del tale decreto è intervenuta successivamente alla decisione di riforma in appello della ordinanza di sospensione sul ricorso originario n. 767/2005 (proposto dal Sindaco di Antillo avverso la mozione di sfiducia). Ad un attento esame del fascicolo del ricorso numero 767/05 non si rinviene l'originale del ricorso per motivi aggiunti notificato, come il ricorrente avrebbe dovuto, oltre che a tutte le parti del giudizio instaurato con il ricorso introduttivo, alla Presidenza della regione siciliana, quale autorità emanante il D.P. n. 215/Serv.1/2005 impugnato, al Comune di Antillo, in persona del legale rappr.te p.t. ed al commissario straordinario, controinteressati rispetto al giudizio instaurato con il ricorso per motivi aggiunti

Il ricorso per motivi aggiunti deve pertanto essere dichiarato inammissibile, non risultando agli atti regolarmente notificato alle parti in giudizio nonché alle predette pubbliche amministrazioni e controinteressati. Tanto viene precisato in relazione alle censure autonome avanzate con i motivi aggiunti, che non possono essere esaminate. Ma sul piano pratico, come meglio si vedrà infra, la inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti risulta irrilevante, dato che l'eventuale annullamento della mozione di sfiducia travolgerebbe anche il decreto regionale di cessazione degli organi comunali.

III. A questo punto occorre verificare la sorte del ricorso originario n. 767/05. Ebbene, ritiene il Collegio che permanga in capo al ricorrente l'interesse all'accoglimento del ricorso introduttivo, perché l'eventuale annullamento della deliberazione numero 8/2005 di approvazione della mozione di sfiducia travolgerebbe il decreto presidenziale di cessazione dalla carica degli organi comunali e di nomina del commissario. Ed invero, ricorre l'invalidità caducante nel caso dell'annullamento di un atto che costituisce il presupposto necessario unico di altri atti, e siccome l'approvazione della mozione di sfiducia rappresenta il presupposto necessario del decreto presidenziale di cessazione dalla carica degli Organi comunali, l'annullamento del primo provvedimento implica altrettanto necessariamente il travolgimento del secondo.

Infatti, l'art. 10 della L.R. n. 35 del 15.9.1997, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 16.12.2000 n. 25, stabilisce che: "1. Il sindaco, il presidente della Provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni aventi popolazione sino a diecimila abitanti, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del Comune e della Provincia regionale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune o della Provincia, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'articolo 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35" (rectius 15.9.97 n. 35). A seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia la cessazione degli organi si configura come automatica, così come il decreto presidenziale è volto semplicemente alla declaratoria di anticipata cessazione degli organi;

conseguentemente deve ritenersi che dall'annullamento della mozione di sfiducia consegua il travolgimento del decreto presidenziale. Pertanto, mentre non possono essere esaminate le censure di cui al ricorso per motivi aggiunti volte a censurare il decreto presidenziale per vizi propri, e, segnatamente, la circostanza che il Presidente della regione non si sia avveduto della discrasia tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza del C.G.A. (nella motivazione si è ritenuto fondato il ricorso in appello avverso l'ordinanza cautelare di sospensione, ma nel dispositivo si sospende il provvedimento impugnato in primo grado), nonché la circostanza che, medio tempore, si era verificata una causa di decadenza del consiglio (riduzione alla metà dei suoi componenti senza possibilità di surroga), permane, viceversa, l'interesse alla decisione del ricorso introduttivo avverso la mozione di sfiducia. Occorre quindi passare ad esaminarne le singole censure.

IV. Con il primo motivo del ricorso introduttivo il ricorrente lamenta la illegittimità della mozione di sfiducia in quanto adottata da un organo che doveva considerarsi automaticamente decaduto. Tale motivo è infondato. Occorre al riguardo ricordare che il Consiglio comunale di Antillo, a seguito della morte del presidente e delle dimissioni di cinque consiglieri comunali, fu sciolto dall'assessorato regionale per il venir meno del numero legale. Questo T.A.R. con sent. n. 3397/2004 annullava il provvedimento di scioglimento. Rimanevano pertanto in carica sette consiglieri, i quali approvavano la mozione di sfiducia. Con il primo motivo del ricorso introduttivo il sindaco sfiduciato tenta di eludere la predetta sentenza che ha annullato il decreto di scioglimento. Peraltro, la situazione attuale è diversa: con la predetta sentenza n. 3397/2004 questo Tribunale ha ritenuto che non vada sciolto il consiglio comunale a seguito della dimissione di cinque consiglieri, anziché della maggioranza assoluta; ma nel caso specifico la vicenda si snoda in un momento successivo, allorquando il consiglio rimasto in carica non ha potuto surrogare tutti i dimissionari in quanto si sono esaurite le liste. Con il secondo motivo, ritenuto fondato ai limitati ni della fase cautelare, il ricorrente lamenta che la mozione di sfiducia avrebbe dovuto essere approvata dai 4/5 (9,6) dei consiglieri assegnati (12); invece la delibera è stata approvata dalla unanimità dei consiglieri, sette su sette in carica. Difatti, come detto, non è stata possibile la surroga di tutti consiglieri dimissionari perché le liste sono esaurite.

Seppure questo Tribunale abbia, in fase cautelare, ritenuto in via interpretativa che effettivamente il consiglio nel caso in questione non potesse adottare alcuni atti per i quali è previsto un determinato "quorum", ed in particolare la mozione di sfiducia, il Consiglio di giustizia amministrativa è andato di contrario avviso. Il Collegio ritiene di uniformarsi all'indirizzo interpretativo reso in appello. Ed invero, l'art. 10 della L.R. n. 35/1997 stabilisce che "1. Il sindaco, il presidente della Provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni aventi popolazione sino a diecimila abitanti, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati. " **Ciò posto, è da ritenersi che per consiglieri assegnati debbano intendersi quelli che effettivamente sono in carica, non quelli che in origine componevano il consiglio comunale, successivamente venuti meno, e ciò anche per le intuitive ragioni volte a favorire la funzionalità dell'organo consiliare, che diversamente non potrebbe adottare alcuni atti, tra i quali quello fondamentale relativo alla mozione di sfiducia, attività di notevole rilevanza allorquando il sindaco possa non essere più sorretto dalla maggioranza.** La censura è pertanto infondata. Con il terzo motivo viene dedotto difetto di motivazione. Ritiene il Collegio che tale motivo vada respinto in quanto generico. La motivazione della deliberazione impugnata va rinvenuta, *per relationem*, nelle argomentazioni espresse nella relazione sottoscritta dai consiglieri che hanno presentato la mozione di sfiducia, nella quale vengono contestate una serie di inadempienze del sindaco avuto riguardo, tra l'altro, al programma posto alla base della elezione con riferimento al mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici. A fronte di una serie di inadempienze contestate, il ricorrente si limita a lamentare, in maniera alquanto generica, il difetto di motivazione, senza tuttavia entrare nel merito degli specifici rilievi al fine di confutare la esistenza ovvero la pretestuosità delle inadempienze contestate. In tali condizioni, alla carenza argomentativa non può certo supplire il Collegio. Conclusivamente, il ricorso introduttivo risulta infondato, e va respinto.

V. Eguale sorte segue il ricorso numero 661/05, con il quale vengono formulate censure identiche a quelle espresse nel ricorso n. 767/05, che vanno respinte per le medesime ragioni sopra indicate.

L'infondatezza del ricorso esime il Collegio dal diffondersi sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dai controinteressati, eccezione che comunque deve ritenersi infondata, considerato che la esistenza nel vigente ordinamento degli enti locali di attribuzioni proprie in capo al vicesindaco conferisce allo stesso interesse ad impugnare la mozione di sfiducia al sindaco, dalla quale deriva la caducazione degli organi comunali. Anche il ricorso n. 661/05 deve pertanto essere rigettato.

VI. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio, avuto altresì riguardo all'esito della fase cautelare

T.A.R. Sicilia sez. I - Palermo, 20/08/2007, n. 1955

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1744/2006, Sezione Prima, proposto da: Cascià Angelo
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gaetano Armao e Deborah Di Caro,
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Palermo,
via Noto n. 12,

CONTRO

- il Comune di Camastra, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- il Consiglio Comunale del Comune di Camastra, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e Autonomie Locali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato;

E NEI CONFRONTI DI

- Provenzani Gaetano, Schembri Diego, Polizzi Francesco, Morgante Giuseppe, Di Caro Giuseppe, Farruggio Stella, Frisina Pietro, Inguanta Biagio, rappresentati e difesi dall'Avv. Rosanna Piscopo, elettivamente domiciliati in Palermo, via Notarbartolo n. 20, presso l'Avv. Anna Macaluso;
- Di Caro Antonio, Zarbo Anselmo, Malluzzo Antonella, non costituitisi in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

- della Deliberazione del Consiglio Comunale di Camastra n. 24 dell'8 agosto 2006 con la quale è stata approvata la mozione di sfiducia e dichiarato conseguentemente decaduto dalla carica di Sindaco del Comune di Camastra, il ricorrente;
- della proposta della suddetta deliberazione del 25 luglio 2006 assunta al protocollo n. 5577.

Visto il ricorso introduttivo, notificato in data 29-08-06 e depositato in data 01-09-2006, con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per

l'Assessorato Reg.le alla Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali;

Vista la costituzione dell'Avv.to R. Piscopo, per le parti intimate di cui in narrativa, e l relativa memoria;

Vista l'ordinanza n. 1098 del 26-09-06 sulla domanda cautelare;

Visti gli atti tutti di causa e le memorie conclusive di parte;

Designato relatore pubblica udienza del 20 marzo 2007 il Referendario dr. Roberto Valenti

Udito l'Avv.to A. Cucchiara, su delega dell'Avv.to G. Armao, per parte ricorrente e l'Avv.to dello Stato F. Bucalo per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente premette di essere stato eletto Sindaco del Comune di Calastra nel 2003, ricoprendo tale carica fino alla impugnata approvazione della delibera di sfiducia n. 24/06.

Espone che nel corso della consiliatura si erano avute, in due successivi momenti, le dimissioni di sei consiglieri (in data 8/9/05) e di ulteriori quattro (in data 23 e 24 marzo 2006). In ragione delle surrogazioni effettuate, il numero dei consiglieri in carica o comunque effettivi si arrestava alla fine ad 11 consiglieri rispetto ai 15 previsti (non potendosi più effettuare alcuna surrogazione).

Malgrado l'approvazione all'unanimità della relazione del Sindaco sullo stato di attuazione del programma del 26/5/06, veniva quindi avanzata una proposta di mozione di sfiducia (prot. 5577 del 25/7/06). Nelle more era accaduto che il Sindaco aveva revocato le deleghe a tutti gli assessori e nominato di seguito una nuova giunta, giusta determinazione sindacale n. 370 del 12 luglio 2006.

In data 24/8/06 veniva quindi approvata la deliberazione di sfiducia n. 24 con 8 voti favorevoli sul totale degli 11 consiglieri in carica.

Avverso tale delibera è stato proposto il presente gravame, affidato alle censure di:

- 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 co. 1 L.R. 35/97 e ss.mm.e ii. Violazione art. 18 dello Statuto comunale. Violazione dei principi in materia di validità della maggioranza. Eccesso di potere.
- 2) Violazione e falsa applicazione delle medesime norme ed eccesso di potere, anche con riferimento ai componenti in carica e non assegnati;
- 3) Eccesso di potere per mancanza di presupposti. Illogicità.
- 4) Violazione e falsa applicazione di norme sotto altro profilo. Difetto di motivazione. Eccesso di potere.

Ha chiesto parte ricorrente l'annullamento dei provvedimenti in epigrafe meglio evidenziati, previa sospensione degli effetti. Vinte le spese.

Per resistere, si costituiva l'Avvocatura distrettuale dello Stato per l'Ass.to Reg.le alle Autonomie Locali, senza spiegare difese scritte.

Si costituivano altresì i Sig.ri G. Provenzani, D. Schembri, F. Polizzi, G. Morgante, G. Di Caro, S. Farriggio, P. Frisina e B. Inguanta articolando difese chiedendo il rigetto della domanda cautelare e del ricorso, cn vittoria di spese.

Il Comune di Camastra non si è costituito in giudizio, così come le altre parti intimare.

Con ordinanza n. 1098 del 26/09/06 la domanda cautelare era accolta.

Alla pubblica udienza del 20-03.2007, presenti le parti come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va quindi accolto nei sensi e nei limiti di cui d'appresso.

Si osserva preliminarmente in questa sede, in conformità con l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, che la mozione di sfiducia (di competenza del Consiglio Comunale) rientra tra i provvedimenti caratterizzati da un'elevatissima discrezionalità, sindacabile - in quanto tale - soltanto in caso di manifesta illogicità od evidente travisamento dei fatti, ovvero per mancato raggiungimento del quorum richiesto. Quanto all'obbligo di motivazione, previsto per tale provvedimento dall'art. 10 comma 2 l. reg. Sicilia 15 settembre 1997 n. 35, è stato precisato che tale norma "*va letta nel contesto in cui viene in rilievo il collegamento politico tra Sindaco e Consiglio comunale, nel senso che, in mancanza di qualsiasi qualificazione legislativa circa il contenuto di tale motivazione, deve ritenersi idonea a tal fine anche una motivazione incentrata su una diversità di orientamenti politici del sindaco e della maggioranza consiliare; pertanto, la mozione di sfiducia non deve essere motivata con riferimento a precise inadempienze del sindaco rispetto al programma sulla cui base era stato eletto (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 1 aprile 2003, n. 572).*

Ciò posto, ritiene il Collegio di dover circoscrivere il *thema decidendum* della questione qui dedotta alla sola delibera n. 24 dell'8 agosto 2006, relativa alla votazione sulla mozione di sfiducia, unico atto effettivamente lesivo nei confronti del ricorrente.

Con la prima doglianza parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10 co. 1 L.R. 35/97, some sostituito dall'art. 2 L.R. 25/00. In particolare, assume che ai fini della mozione di

sfiducia, la legge regionale (differentemente da quella nazionale in cui è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri, senza null'altro specificare) prevede un quorum di 4/5 dei consiglieri "assegnati". Nel caso di specie, essendo 15 i consiglieri "assegnati" al Comune di Camastra, il quorum di 4/5 previsto dalla norma comporta una maggioranza qualificata di almeno 12 consiglieri. La chiara volontà del legislatore, che ha diversamente disposto sul punto (facendo uso della propria competenza esclusiva), non consente altra interpretazione rispetto a quella ora prospettata: in altri termini, ai fini della individuazione del quorum, occorre fare riferimento al numero dei consiglieri "assegnati" all'ente locale e non anche a quelli "effettivi" in concreto operanti (nel caso di specie: 11 consiglieri effettivi, in ragione delle dimissioni intervenute e delle surrogazioni già effettuate e non ulteriormente ripetibili).

La tesi è da disattendere.

Si premette che ai sensi dell'art. 10 co. 1 L.R. 35/97, come modificato dall'art. 2 L.R. 25/00, il Sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale, nei Comuni aventi popolazione sino a diecimila abitanti, con la maggioranza dei quattro quinti dei **"Consiglieri assegnati"**.

Opinando alla stregua del ricorrente, il Consiglio Comunale verrebbe di fatto privato della facoltà di esercitare il potere di sfiducia nei confronti del Sindaco nei casi in cui, come quello in esame, non si possa procedere ad ulteriori surroghe per reintegrare il numero complessivo dei consiglieri dimessisi.

Ciò comporterebbe, oltre che una lesione delle attribuzioni del Consiglio, anche una ingiustificata intangibilità della posizione di de Sindaco.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di precisare che *"Ai sensi dell'art. 10, l. reg. n. 35 del 1997, la votazione relativa alla mozione di sfiducia votata nei confronti del sindaco o del presidente della provincia va relazionata ai consiglieri assegnati, cioè a coloro che sono effettivamente in carica e non quelli che in origine componevano l'organo consiliare e successivamente venuti meno"* (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 19 gennaio 2006, n. 59. Cfr. in tal senso anche ordinanza C.G.A. n. 726 e 727 del 28 luglio 2005).

Tale ricostruzione ermeneutica, applicabile al caso di specie, è condivisa dal Collegio e comporta, per l'effetto, l'infondatezza della censura articolata in ricorso.

Ciò premesso, risulta tuttavia fondata la seconda doglianza.

Considerato quanto in narrativa, al momento dell'adozione formulazione e votazione della delibera di sfiducia, il Consiglio Comunale di Camastra risulta integro (data l'impossibilità di procedere ad ulteriori surrogazioni) nella sua composizione con undici membri effettivi. Dal

ché la maggioranza di 4/5 previsti dalla legge determina un numero decimale pari a 8,80 Consiglieri.

Ebbene, il Consiglio Comunale di Camastra ha ritenuto comunque valida la votazione espressa con soli otto voti su undici Consiglieri, ritenendo di poter arrotondare per difetto il quorum di che trattasi, argomentando ulteriormente sul constatato sfaldamento della maggioranza, considerata la (pur legittima) assenza dei tre restanti Consiglieri.

L'assunto non ha pregio.

In primo luogo si osserva che il criterio dell'arrotondamento è generalmente utilizzato in diversi campi del diritto (dal rapporto tra le PP.AA. alla materia degli appalti; dalla materia finanziaria al cambio; ecc.)

Anche la normativa relativa agli enti locali prevede (pur per differente ipotesi) l'utilizzo di detto criterio. In particolare, il legislatore nazionale ha previsto l'arrotondamento per eccesso in relazione alla quantificazione del numero degli assessori di cui può dotarsi l'Ente locale (art. 33 L. 142/90). Nel recepire, con modificazioni, detto articolo (art. 1 lett.E punto 9 L.R. 48/91) il legislatore regionale ha previsto un generico arrotondamento aritmetico.

Ebbene, ritiene il Collegio che l'ampia maggioranza qualificata per l'approvazione della mozione di sfiducia (ben 4/5 per i comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti) non è suscettibile di essere ulteriormente ridotta in ragione di arrotondamenti arbitrariamente effettuati al ribasso. In mancanza di una espressa previsione normativa al riguardo, devono soccorrere i canoni ermeneutici desumibili sia dalla ratio dell'istituto, sia dalla volontà del legislatore. Quanto precede postula l'esigenza di ricercare, tra le varie opzioni, quella che meglio garantisce il riscontro di quell'ampia maggioranza ricercata dal legislatore per la validità della mozione della delibera.

Occorre infatti considerare che, ove fosse stato possibile surrogare tutti i Consiglieri dimessisi, reintegrando il Consiglio nella sua composizione ordinaria di 15 membri, la maggioranza necessaria a far passare la mozione di sfiducia sarebbe stata pari a 12 (con uno scarto, quindi, di tre soli consiglieri rispetto al plenum del Consiglio). L'applicazione del medesimo fattore ad un quoziente diverso (id est: 4/5 su 11 Consiglieri) postula, in coerenza con l'ampia maggioranza richiesta dal legislatore, un differente rapporto tra la maggioranza necessaria e lo scarto residuo. Differentemente, l'aver operato in specie un arrotondamento al ribasso (da 8,80 a 8 consiglieri), ha mantenuto inalterato lo scarto di tre consiglieri rispetto alla composizione integrale del Consiglio (8 consiglieri su 11), determinando - in termini relativi - un abbassamento del quorum non conforme alla previsione legislativa.

In dette evenienze, risulta quindi conforme allo spirito della legge operare un arrotondamento del quorum all'unità di misura superiore. In altri termini, ferme restando le osservazioni svolte, il quorum necessario per l'approvazione delle mozione di sfiducia, deve ritenersi in specie pari a 9 su 11 consiglieri, operando un arrotondamento per eccesso (da 8,80 a 9).

In altri termini, per le considerazioni svolte ed assorbiti gli ulteriori profili di gravame, il primo provvedimento impugnato non resiste alla seconda censura. Lo stesso va per l'effetto annullato in quanto illegittimo.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto annulla l'impugnata delibera n. 24 dell'8 agosto 2006.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.

Così deciso in Palermo, in Camera di Consiglio, addì 20 marzo 2007, con l'intervento di Signori Magistrati:

- Giorgio Giallombardo Presidente
- Roberto Valenti Referendario - estensore
- Achille Sinatra Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 AGO. 2007.